

ISTANZA DI RIMBORSO IRAP: NO AL TERMINE DI DECADENZA ABBREVIATO PER I VERSAMENTI IN ACCONTO



Interessante pronuncia della IV Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in tema di rimborso IRAP su ricorso presentato dal Dott. Marco Bonazzi .

Nel caso di specie, un medico convenzionato ASL aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto della P.A. all'istanza di rimborso IRAP e relativi interessi per gli anni dal 2006 al 2009.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo, tra l'altro, la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso per l'anno 2006 poichè tardiva rispetto ai 48 mesi utili dal versamento diretto ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973 a mente del quale "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (...) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

Ebbene, la CTP di Lecce composta dal Presidente Oronzo De Pascalis, dal Relatore Francesco De Blasi e dal Giudice Antonio Cordella respingeva la doglianza dell'Agenzia delle Entrate precisando, in primis, che la disposizione di cui all'art. 38 DPR 602/1973 concerne i casi di "errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" e con riferimento ad eccedenze di imposta non computate in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 4 comma 4, DPR 42/1988.

Nel caso specifico, l'importo era stato versato dal contribuente non in sede di liquidazione di imposta ma in adempimento dell'obbligo di effettuare i versamenti IRAP a titolo di acconto per l'anno in corso, con l'ovvio corollario che al momento di versare tali acconti il contribuente non era ancora a conoscenza circa la sussistenza o meno delle condizioni e dei presupposti per l'assoggettabilità al tributo.

Invero, solo con la dichiarazione dei redditi effettuata nell'anno successivo, il contribuente potrà avere effettiva cognizione in merito alla sussistenza dei requisiti per l'assoggettabilità all'IRAP, mentre i versamenti in acconto sono effettuati per evitare, nell'ipotesi in cui si verificano le condizioni per l'assoggettabilità al tributo, l'applicazione delle sanzioni.

Pertanto, ove il contribuente abbia versato gli acconti IRAP e al momento della dichiarazione dei redditi sia risultato estraneo all'imposta per mancanza dei

presupposti e delle condizioni di assoggettabilità al tributo, il contribuente medesimo è creditore per gli importi versati.

Per il recupero di tali importi (rectius, per la presentazione dell'istanza di rimborso) il contribuente beneficia del termine di decadenza ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. poiché, ad avviso della CTP di Lecce, i crediti erariali «non possono considerarsi “prestazioni periodiche” in quanto derivano, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo la sussistenza dei presupposti impositivi; pertanto i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonome e manca quindi la “causa debendi” continuativa che caratterizza le prestazioni periodiche.»

di: Avv. Cristian Marchello